



**News n. 70 del 4 agosto 2025
a cura dell'Ufficio del massimario**

La Corte costituzionale ha confermato la legittimità dell'articolo 3 della legge regionale abruzzese 9 marzo 2023, n. 11 sull'organizzazione della caccia, in particolare per quanto riguarda la composizione dei comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) in relazione alla rappresentanza delle associazioni venatorie.

Corte costituzionale, 19 giugno 2025, n. 82 – Pres. Amoroso, Red. Marini

Caccia e protezione della fauna – Ambiti territoriali di caccia – Comitati di gestione – Associazioni venatorie – Regione Abruzzo – Questioni infondate di legittimità costituzionale

Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge della regione Abruzzo 9 marzo 2023, n. 11 (Disposizioni sull'organizzazione delle attività dell'Assemblea del CRAM per l'anno 2023 e ulteriori disposizioni), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. (1)

(1) I. – Con la sentenza in epigrafe la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionali sollevate dal T.a.r. per l'Abruzzo, con ordinanza n. 300 del 2024, in riferimento alla scelta del metodo di calcolo (c.d. «D'Hondt») per la rappresentatività delle associazioni venatorie in seno all'organo direttivo degli ambiti territoriali di caccia. Il giudizio *a quo* aveva ad oggetto l'impugnazione, da parte di alcune associazioni di cacciatori, degli atti con i quali la Regione Abruzzo, avvalendosi del potere riconosciuto dall'art. 14, comma 10, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 («norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), aveva designato i componenti dei comitati di gestione (COGES) degli ambiti territoriali di caccia (ATC) di dimensione sub-provinciale. Ai sensi di tale previsione, negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza in misura pari: *i*) al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute; *ii*) al 20 per cento dei componenti, da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente; *iii*) al 20 per cento da rappresentanti degli enti locali. Orbene, l'assegnazione dei seggi era avvenuta in

applicazione della disposizione sospettata di illegittimità costituzionale, che, autoqualificandosi quale norma di interpretazione autentica dell'art. 32, comma 3, della legge della regione Abruzzo 28 gennaio 2004, n. 10, ha previsto l'utilizzo del c.d. «metodo D'Hondt», al fine di ripartire i seggi tra le associazioni venatorie radicate sul territorio. Con tale criterio, secondo il giudice remittente, si sarebbe consentito all'associazione venatoria FIDC, controinteressata nel giudizio *a quo*, di avere un numero di rappresentanti nei vari ATC maggiore rispetto a quanto ottenuto prima e non in perfetto rapporto con la propria rappresentatività nell'ambito provinciale. Per l'effetto, sarebbe stato violato l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., poiché il legislatore regionale si sarebbe discostato dalle previsioni dell'art. 14, comma 10, della l. n. 157 del 1992, che, nel garantire un adeguato grado di rappresentatività a ciascuna associazione venatoria presente nell'ambito territoriale di caccia, esprimerebbe un inderogabile standard di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

II. – Questo il percorso motivazionale della sentenza:

- a) secondo l'indirizzo della Corte costituzionale (5 luglio 2024, n. 124; 18 luglio 2023, n. 148, in *Foro it.*, 2023, I, 2630, nonché oggetto di News UM n. 107 del 2023; 20 luglio 2021, in *Foro it.*, 2021, I, 3371; 17 gennaio 2019, n. 7, in *Foro it.*, 2019, I, 707, nonché oggetto di News UM n. 15 del 2019); l'art. 14, comma 10, della l. n. 157 del 1992 va ricondotto alla competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., pertanto le leggi regionali, adottate nell'esercizio della potestà legislativa residuale nella materia «caccia», non vi possono derogare;
- b) tale principio ha trovato applicazione anche in riferimento ai criteri di composizione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia (Corte cost., 13 luglio 2017, n. 174, in *Foro it.*, 2017, I, 1449; 1 giugno 2016, n. 124, in *Foro it.*, 2016, I, 2277; 22 luglio 2010, n. 268, in *Foro it.*, 2010, I, 3249; 29 maggio 2009, n. 165, in *Foro it.*, 2009, I, 408; ordinanza 25 luglio 2001, n. 299, in *Foro it.*, 2001, I, 623);
- c) ai sensi dell'art. 14, comma 10, della l. n. 157 del 1992 le regioni sono tenute al rispetto del principio della rappresentanza democratica delle categorie che esprimono i diversi interessi sottesi all'attività venatoria (rappresentanti di organizzazioni professionali agricole, associazioni venatorie nazionali, associazioni di protezione ambientale, enti locali) le quali possono esprimere interessi in linea astratta confliggenti gli uni con gli altri e, viceversa, tendenzialmente omogenei all'interno di ogni gruppo;
- d) non è necessario che ciascuna associazione locale alla quale è riferibile tale interesse trovi spazio nell'organo di gestione in proporzione ai propri iscritti, avendo il legislatore previsto solo che i rappresentanti dei diversi gruppi (cacciatori, ambientalisti, agricoltori, enti locali) si confrontino secondo l'equilibrio ed in base al criterio di composizione fissato dal legislatore nazionale;
- e) una volta soddisfatto il requisito, il legislatore regionale ha ampia discrezionalità nella individuazione della formula elettorale che ritiene più idonea e, in particolare, la formula di ripartizione dei seggi costituisce espressione di scelta politica e rientra nella discrezionalità legislativa regionale che ha, come unico limite, le prescrizioni statali poste a presidio dell'ambiente;

- f) il metodo «D'Hondt» consiste nella divisione del totale dei voti di ogni lista (nella fattispecie, il numero degli iscritti a ciascuna associazione venatoria) secondo un numero crescente di unità (1, 2, 3, 4, 5, etc.) fino al numero di seggi da assegnare nel collegio e, in seguito, i seggi disponibili sono assegnati alle liste con le cifre più elevate che risultano dalle operazioni di divisione;
- g) tale formula determina, nella sostanza, un vantaggio per le liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in particolare, si tratta di un metodo diffuso tra gli stati, come rilevato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. II, 13 marzo 12, *Sacomanno e altri contro Italia*, che opera in sistemi elettorali di carattere proporzionale, come tale esso è rispettoso delle esigenze della rappresentanza;
- h) come rilevato dalla Corte costituzionale, l'esercizio del diritto di elettorato attivo deve avvenire in condizioni di perfetta parità ma non è necessario che il concreto risultato delle operazioni elettorali sia strettamente proporzionale al numero di consensi espressi, poiché tale aspetto dipende concretamente dalle singole leggi elettorali (Corte cost., 5 dicembre 2014, n. 275, in *Foro it.*, 2014, I, 341; 4 aprile 1996, n. 107, in *Foro it.*, 1996, I, 1499);
- i) non è irragionevole la scelta del legislatore abruzzese di preferire, in seno al riparto proporzionale, una formula che avvantaggi le associazioni venatorie con più iscritti anziché prediligere metodi alternativi in grado di favorire quelle con meno associati che avrebbero l'effetto pregiudizievole di distorcere la rappresentatività in senso diametralmente opposto, tenuto anche conto che il metodo in questione consente il raggiungimento di stabili maggioranze decisionali;
- j) peraltro, ai sensi dell'art. 31 della l. reg. Abruzzo n. 10 del 2004 i comitati di gestione degli ATC svolgono funzioni con carattere esecutivo e, sotto distinto profilo, le associazioni possono veicolare le proprie posizioni nella «assemblea dei cacciatori» che, ai sensi dell'art. 32, affianca l'organo direttivo ed ha natura largamente rappresentativa in quanto composta da cento delegati designati dalle associazioni venatorie;
- k) quindi è nell'ambito di tale assemblea, piuttosto che del comitato di gestione, che le associazioni trovano il modo di veicolare la propria posizione peculiare nell'ambito di un unico interesse comune;
- l) la previsione di una clausola di sbarramento in danno di associazioni con un numero di iscritti inferiore a un quindicesimo dei cacciatori residenti nella provincia (profilo evocato dal giudice remittente per corroborare i dubbi di legittimità costituzionale) e la grandezza dei collegi elettorali, con la relativa incidenza sull'eventuale alterazione della rappresentatività delle categorie, non hanno costituito oggetto di questione di legittimità costituzionale;
- m) va escluso un effetto discriminatorio della norma censurata in quanto né la Costituzione né la normativa statale impongono un diritto di tribuna alle varie associazioni venatorie nazionali operanti in Abruzzo e neppure riconoscono a ogni cacciatore il diritto di trovare rappresentanza negli organi direttivi tramite l'associazione alla quale è iscritto e, peraltro, tale assetto egualitario non veniva neppure attuato con la formula elettorale precedentemente applicata;
- n) in base alla giurisprudenza costituzionale, la disciplina statale non esige «la presenza di un rappresentante per ciascuna associazione operante in forma

organizzata sul territorio» (Corte cost., ordinanza 25 luglio 2001, n. 299, in *Foro it.*, 2001, I, 623);

- o) quanto al fatto che la formula «D'Hondt» sia prevista per l'elezione dei rappresentanti delle associazioni venatorie, e non anche per le altre categorie rappresentate nell'organo direttivo degli ATC (organizzazioni agricole e associazioni di protezione ambientale), la scelta è legittima perché riguarda una delle categorie coinvolte, per le quali il legislatore nazionale ha previsto un criterio differenziato in base all'art. 14, comma 10, della l. n. 157 del 1992 in quanto, per le sole associazioni nazionali di cacciatori è previsto che siano riconosciute e presenti in forma organizzata sul territorio (viceversa, per le organizzazioni agricole si richiede di essere rappresentative a livello nazionale, mentre per le associazioni di protezione ambientale si richiede la presenza nel Consiglio nazionale per l'ambiente) e, in ogni caso, non è necessario che sia adottato un unico criterio selettivo per le diverse categoria;
- p) pertanto, sulla base di tali considerazioni, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale di cui in premessa.

III. – Per ulteriori approfondimenti:

- q) riguardo alla inderogabilità, da parte delle regioni (nella specie, della regione Abruzzo), delle norme statali sulla protezione della fauna selvatica, si veda la sentenza della Corte cost., 29 novembre 2018, n. 217 (in *Foro it.*, 2019, I, 23, nonché oggetto di News UM n. 6 del 2018) con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 44 della legge della regione Abruzzo n. 10 del 2004, nella parte in cui stabilisce che le guardie venatorie, nel dare attuazione ai piani di abbattimento delle specie selvatiche, possono avvalersi, tra l'altro, anche dei cacciatori iscritti o ammessi agli ATC interessati, nominativamente segnalati dai comitati di gestione; a fondamento della decisione è stato richiamato il principio secondo cui, in base alla normativa statale di riferimento (l. n. 157 del 1992, art. 19, comma 2), l'attuazione di detti piani può essere affidata anche a soggetti privati (oltre che alle guardie venatorie provinciali, alle guardie forestali ed a quelle comunali) purché, però, si tratti solo dei proprietari o conduttori dei fondi interessati, con esclusione, quindi, di altre possibilità;
- r) con riferimento alla competenza esclusiva statale in materia di caccia ex art. 117, comma 1, lett. s) Cost., si veda Corte cost., 25 novembre 2008, n. 387 (in *Foro it.*, 2008, I, 1369, nonché in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2009, 388, con nota di RUGA RIVA), secondo cui il fondamento di tale competenza si rinviene nell'esigenza insopprimibile di garantire su tutto il territorio nazionale soglie di protezione della fauna che si qualificano come «minime», nel senso che costituiscono un vincolo rigido sia per lo Stato sia per le Regioni – ordinarie e speciali – a non diminuire l'intensità della tutela; quest'ultima può variare, in considerazione delle specifiche condizioni e necessità dei singoli territori, solo in direzione di un incremento, mentre resta esclusa ogni attenuazione, comunque motivata;
- s) sui criteri di composizione dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia, si veda Corte cost., 22 luglio 2010, n. 268, in *Foro it.*, 2010, I, 3249, che ha affermato il carattere inderogabile del principio di rappresentatività che deve assicurare la presenza paritaria delle associazioni venatorie e di quella degli

- agricoltori, trattandosi di uno standard minimo ed uniforme di composizione degli organi stessi che deve essere garantito in tutto il territorio nazionale;
- t) sulla composizione dei comitati direttivi dei comprensori alpini, si veda Corte cost., 13 luglio 2017, n. 174, in *Foro it.*, 2018, I, 1449 con cui è stata censurata la disciplina legislativa della regione Veneto che consentiva l'esercizio dell'attività venatoria nei confronti della fauna migratoria in ambiti di caccia diversi da quelli nei quali il soggetto è autorizzato ad accedere, senza prescrivere una richiesta preventiva all'amministrazione competente, non consentendo agli organi di gestione di avere contezza dei soggetti che effettivamente esercitano l'attività venatoria in quella porzione di territorio;
- u) sulla illegittimità costituzionale della legge della regione Veneto sul piano faunistico – venatorio regionale (2022-2027), si veda Corte cost., 18 luglio 2023, n. 148, in *Foro it.*, 2023, I, 2630, nonché oggetto News UM n. 107 del 2023 che, tra l'altro, ha rilevato sul piano formale che l'approvazione del piano faunistico-venatorio con legge, anziché con provvedimento amministrativo, è idonea a comportare una modificazione *in peius* degli standard minimi e uniformi di protezione della fauna, in quanto contrasta con i principi che regolano la disciplina del prelievo venatorio desumibili dalla legislazione statale e implicanti la procedimentalizzazione dell'attività di adozione del piano e la sua approvazione con provvedimento amministrativo.